



<p><</p> 	<p>COMUNE DI LOANO – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ex art. 183 comma 15 d.lgs. 50/2016 DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LOANO</p>	
<p>DOCUMENTO</p>	<p>CONVENZIONE</p>	
<p>VERSIONE</p>	<p>IP 1.10</p>	

Contents

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI	8
1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI.....	8
2. DEFINIZIONI	8
3. CONDIZIONI GENERALI	8
4. OGGETTO.....	9
4.1. PRESTAZIONI SPECIFICHE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10
5. DURATA ED EFFICACIA	11
SEZIONE II – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE.....	12
6. AUTORIZZAZIONI.....	12
7. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE	12
8. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO	14
9. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO	19
10. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	19
11. FORZA MAGGIORE.....	20
SEZIONE III – PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESECUZIONE	21
12. PROGETTAZIONE E CONSEGNA DEGLI IMPIANTI	21
12.1. PROGETTAZIONE E VARIANTI.....	22
13. ESECUZIONE DEI LAVORI	23
14. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	23
15. COLLAUDO.....	24
16. ESPROPRIAZIONI	24
17. MODIFICHE DEL CONTRATTO	25
18. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE	27
19. CONTRIBUTO	28
20. DECURTAZIONI E PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE	29
SEZIONE IV – GESTIONE.....	29
21. FASE DI GESTIONE	29
22. SERVIZIO DI DISPONIBILITÀ	30
23. REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO	30

24.	SPECIFICAZIONE DEI SERVIZI OFFERTI	32
25.	SOSPENSIONE DEI SERVIZI	34
26.	VERIFICA DELLE ATTIVITÀ E PENALI RELATIVE ALLA FASE DI GESTIONE	36
27.	CANONE OMNICOMPRESIVO: COMPOSIZIONE, TERMINI DI PAGAMENTO E AGGIORNAMENTO	38
27.1.	CANONE OMNICOMPRESIVO.....	38
27.2.	AGGIORNAMENTO DEL CANONE.....	39
27.2.1. VARIAZIONE DEI PARAMETRI DI SERVIZIO	39
27.2.2. VARIAZIONE DEL COSTO DEI VETTORI ENERGETICI	40
27.2.3. ADEGUAMENTO AL TASSO DI INFLAZIONE	41
27.2.4. CONGUAGLIO TRIMESTRALE	42
28.	CANONE E DECURTAZIONE AUTOMATICA.....	43
	SEZIONE V – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF	44
29.	EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	44
30.	RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	44
	SEZIONE VI – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI	46
31.	CAUZIONI.....	46
32.	POLIZZE ASSICURATIVE	47
33.	GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI	49
	SEZIONE VII- VICENDE DELLA CONCESSIONE.....	49
34.	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	49
35.	RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO	50
36.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE.....	52
37.	SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO	52
38.	RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE	53
39.	REVOCA DELLA CONCESSIONE	54
40.	RECESSO	55
41.	EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO	55

42.	RIFINANZIAMENTO.....	56
43.	MONITORAGGIO.....	57
44.	CONFORMITÀ DELL'INTERVENTO.....	57
45.	SUBCONCESSIONE.....	57
46.	PROPRIETÀ DELL'OPERA.....	57
47.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE.....	57
48.	SPESE CONTRATTUALI, DI REGISTRO E ACCESSORIE.....	58
49.	POTERI DI RAPPRESENTANZA.....	58
50.	MODALITÀ DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA, CONTENZIOSO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	58
51.	COMUNICAZIONI.....	59
52.	RINVIO AL CODICE CIVILE E AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI.....	59
	ALLEGATO 1: DOCUMENTI CONTRATTUALI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
	ALLEGATO 2: DEFINIZIONI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
	ALLEGATO 3. MATRICE DEI RISCHI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

COMUNE DI LOANO – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ex art. 183 comma 15 d.lgs. 50/2016 DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRENSIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LOANO

Rep. n. 117

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, addì ventotto del mese di Marzo, in Loano presso gli Uffici Comunali ubicati in Piazza Italia n. 2

AVANTI ME

Dott.ssa Rosetta Barbuscia, Segretario Generale del Comune di Loano, domiciliato per la mia carica presso la sede comunale di Loano sita in Piazza Italia n.2, autorizzato a rogare i contratti nei quali il Comune è parte, a norma dell'art. 92 lett. C) del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, senza assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti aventi i requisiti di legge

SONO COMPARSI

(CONCEDENTE) il Comune di Loano, con sede legale in Piazza Italia n-. 2, - C.F.: 00308950096 – rappresentato dalla Dott.ssa Gargiulo Marta, nata a Savona (SV), il 02/10/1968, domiciliata per la carica presso l'ente che rappresenta, la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Dirigente Area 2 del Comune di Loano, in osservanza del decreto sindacale n. 75 del 31/12/2021 ed in esecuzione dell'art. 40 del vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 34/91 e s.m.e i., dell'art. 107 del T.U. 18/08/2000 n. 267,

E

(CONCESSIONARIO) ENEL SOLE S.r.l., società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede legale in Roma, Via Flaminia n. 970, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle imprese di Roma 02322600541, società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009, in persona del Dott. Mario DAVIDDI, nato a Siena (SI) il giorno 1 marzo 1974, codice fiscale DVD MRA 74C01 I726T, in qualità di Procuratore Speciale, Giusta Procura Rep. 67146 Racc. 34902 del 21/12/2022 a rogito Notaio Nicola Atlante in Roma, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta,

Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti" (congiuntamente)

PREMESSO CHE

1. L'art. 183, comma 15 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, disciplina la Finanza di Progetto ad iniziativa privata per l'affidamento di concessioni di lavori e di servizi nell'ambito dei contratti di partenariato pubblico-privato, come definiti dall'art. 3 del medesimo d.lgs. n. 50/2016;
2. in data 25/03/2022, con nota assunta al protocollo comunale al n. 12345 Enel Sole S.r.l. ha presentato all'Ente, ai sensi degli artt. 179 comma 3 e 183 comma 15 del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito, il "Codice"), una proposta avente ad oggetto una PROPOSTA DI PROJECT FINANCING PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI RIQUALIFICAZIONE

ENERGETICA, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E NORMATIVO, FORNITURA DI ENERGIA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 del COMUNE DI LOANO (di seguito, la "Proposta") revisionata ed integrata con nota in data 10/05/2022, prot. n. 18826;

3. in considerazione dell'interesse pubblico alla riduzione dei consumi energetici, al miglioramento dell'efficienza energetica e del servizio di illuminazione pubblica, anche attraverso l'impiego delle tecnologie più aggiornate disponibili sul mercato, il Comune di Loano con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 19/05/2022 ha approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica depositato dalla Società Enel Sole S.r.l.. Il Comune ha, quindi, provveduto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 07/06/2022, all'adozione nell'ambito del proprio programma, del suddetto studio di fattibilità ed all'approvazione, a tutti gli effetti, di tutti i relativi atti e documenti, compreso, in particolare, il piano economico-finanziario (di seguito "PEF"), recante i presupposti e le condizioni di base dell'equilibrio economico-finanziario dello studio di fattibilità anzidetto;
4. con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 19/05/2022, la Giunta Comunale ha dichiarato d'interesse pubblico per il Comune di Loano la Proposta presentata dalla Società Enel Sole S.r.l. e specificata al precedente punto;
5. con determinazione dirigenziale Area 2 n° 691 del 19/07/2022:
 - sono stati approvati i documenti inerenti la procedura aperta di project financing ex artt. 60 e 183 del D.Lgs. 50 del 2016 per l'affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, comprensivo di fornitura di energia elettrica e di realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficienza energetica, per il periodo 2022/2040, oggetto di deliberazione di Giunta comunale n° 50 del 19/05/2022 di nomina del soggetto promotore;
 - è stato dato corso alla procedura aperta di project financing ex artt. 60 e 183 del D.Lgs. 50 del 2016 demandando alla Centrale Unica di Committenza di Loano, Boissano e Balestrino l'espletamento della suddetta procedura;
6. in data 21/07/2022, con determinazione dirigenziale Centrale di Committenza Unica n. 696 sono stati approvati i documenti di gara per l'affidamento della Concessione per lo svolgimento dei servizi di riqualificazione energetica, adeguamento tecnologico e normativo, fornitura di energia, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, mediante procedura di gara aperta da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata in ragione del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli articoli 164, comma 2, 95 e 173 del Codice;
7. in data 29/07/2022, è stato pubblicato il Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (GUCE) - n. 2022/S 145-413836 e in data 01/08/2022 sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (GURI) - 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici - n.89 e per estratto sui seguenti quotidiani:
 - La Notizia 11/08/2022
 - Il Fatto Quotidiano 11/08/2022
 - Il Giornale della Liguria 11/08/2022

- Tuttosport ed. Nord Ovest 11/08/2022

8. in data 15/11/2022 con determinazione dirigenziale Centrale di Committenza Unica n. 1054 sono stati approvati i verbali di gara è stata proposta l'aggiudicazione del project financing per il servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, comprensivo di fornitura di energia elettrica e di realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficienza energetica, per il periodo 2023/2040, alla Enel Sole S.r.l. con declaratoria della relativa efficacia, ai sensi dell'articolo 173 del Codice;
9. in data 23/11/2022 con determinazione dirigenziale Area 2 n. 1078, il Concedente ha disposto l'affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, comprensivo di fornitura di energia elettrica e di realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficienza energetica, per il periodo 2023/2040, alla Enel Sole S.r.l., in qualità di Concessionario;
10. le Parti intendono disciplinare mediante apposito Contratto la Concessione per lo svolgimento dei servizi di riqualificazione energetica, adeguamento tecnologico e normativo, fornitura di energia, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica;
11. costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l'Equilibrio Economico e Finanziario: l'importo dell'investimento che è pari a euro 1.761.488,26 (euro un milione settecentosessantunomila quattrocentottantotto virgola ventisei) e, in particolare, i costi di progettazione pari a euro 105.075,00 (euro centocinquemila settantacinque virgola zero zero) e quelli di costruzione pari a euro 1.405.533,63 (euro un milione quattrocentocinquemila cinquecentotrentatre; la durata della Concessione; l'importo dei Corrispettivi di cui agli articoli 19, 26, 27 e [28]; e gli altri elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario;
12. il Concessionario sopporta per intero il rischio c.d. operativo, ossia il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi, ai sensi e per gli effetti del comma 1, lett. zz) dell'art. 3 (Definizioni) del Codice degli Appalti, nei termini e con le modalità disciplinati nel presente contratto. In particolare, nell'ambito del rischio operativo, il Contratto comporta il trasferimento del Rischio di Costruzione e del Rischio di Disponibilità, secondo le modalità ed i termini di seguito descritti e puntualmente indicati nella Matrice dei Rischi allegata alla presente Convenzione, che qui si richiama quale parte integrante del Contratto;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.
2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

I Documenti Contrattuali elencati nell'Allegato 1 (Documento 1: Progetto Definitivo

Documento 2: Piano Economico Finanziario :Documento 3: Procura) , che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.

3. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea.
4. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni del Contratto.

2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del Contratto, i termini elencati nell'Allegato 2, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell'Allegato medesimo.

3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:
 - a. è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente le obbligazioni da esso nascenti;
 - b. si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - c. è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;
 - d. non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;
 - e. non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 32, commi 9 e 11, del Codice contratti pubblici.

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'articolo 12.
3. Non è ammessa la cessione del Contratto.

4. OGGETTO

1. Il presente contratto è conforme all'APPENDICE B (contenuti minimi dell'offerta contrattuale del servizio di efficienza energetica) della norma UNI CEI 11352:2014.
2. Il Contratto ha ad oggetto l'affidamento in concessione ex art. 183 comma 15 d.lgs. 50/2016 , DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LOANO . Il valore della Concessione, in applicazione dell'art. 167 D.lgs. 50/16 e s.m.i., è pari a euro 5.664.330,00 (cinquemilioni seicentosessantaquattromila trecentotrenta virgola zero zero)
3. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:
 - a. la predisposizione del Progetto Esecutivo;
 - b. ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione dell'Opera;
 - c. l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e in conformità al Progetto Esecutivo;
 - d. la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria dell'Opera previste, programmate o comunque necessarie a garantire la funzionalità e disponibilità dell'Opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita e per tutta la durata della Concessione;
 - e. la gestione dell'Opera e l'erogazione dei Servizi (i) di illuminazione pubblica e gestione da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione in conformità a quanto stabilito nella Sezione V;
 - f. la fornitura dell'energia elettrica necessaria al funzionamento degli impianti oggetto della Concessione, ove prevista dal Progetto dell'Offerta attraverso la voltura dei contratti di fornitura ad essi relativi e/o la stipula di nuovi contratti di fornitura da parte del Concessionario;
 - g. la realizzazione di un servizio di efficienza energetica comprensivo di programma di misure e verifica, miglioramento dell'efficienza energetica garantita e la comunicazione delle performance energetiche periodiche conseguite secondo quanto previsto dall'allegato B della UNI CEI 11352;
 - h. le attività di reperibilità, pronto intervento, controllo e monitoraggio.

4. L'importo dei lavori, come indicato nel Quadro Economico, è fisso e invariabile, salvo quanto previsto all'articolo 17.
5. La Concessione si articola nelle seguenti fasi:
 - a. Fase di Progettazione: in tale fase il Concessionario deve svolgere le attività di progettazione esecutiva del rifacimento dell'Opera, con lo svolgimento di ogni prestazione inerente all'attività di progettazione medesima, ai sensi della Convenzione, dei Documenti Contrattuali e della normativa vigente in materia;
 - b. Fase di Costruzione: in tale fase il Concessionario deve svolgere le attività di realizzazione delle opere dell'Impianto, con l'esecuzione di ogni prestazione inerente all'attività di costruzione ai sensi della Convenzione, dei Documenti Contrattuali e della normativa vigente in materia;
 - c. Fase di Gestione: in tale fase il Concessionario deve svolgere le attività di gestione ed esercizio dell'Impianto, comprese le attività di Manutenzione Ordinaria e di Manutenzione Straordinaria, ai sensi della Convenzione, dei Documenti Contrattuali e della normativa vigente in materia.
6. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del Contratto.
7. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.
8. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto.
9. Resta inteso tra le Parti che il Concessionario potrà usufruire degli eventuali benefici economici, ottenibili dai Titoli di Efficienza Energetica, connessi allo svolgimento degli interventi di efficientamento energetico, laddove resi disponibili dalla normativa di volta in volta applicabile. Sarà onere del Concessionario richiedere e produrre gli eventuali documenti necessari e/o eseguire i vari adempimenti richiesti senza aggravio alcuno per il Concedente. In nessun caso il mutamento dei benefici connessi allo svolgimento degli interventi oggetto della presente Concessione potrà avere come conseguenza un incremento degli oneri, diretti o indiretti, a carico del Concedente.

4.1. PRESTAZIONI SPECIFICHE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1. In conformità al D.M. 28/03/2018 (Criteri Ambientali Minimi per il Servizio di Illuminazione Pubblica), il servizio di illuminazione pubblica prevede l'esecuzione delle attività di

seguito riepilogate, per tutti gli impianti compresi nel Perimetro del Servizio, secondo le modalità specificate nel Progetto dell'Offerta ed al successivo articolo 24 lettera a):

- a. la conduzione;
- b. la manutenzione ordinaria;
- c. la manutenzione straordinaria conservativa;
- d. la manutenzione straordinaria non conservativa full risks
- e. le verifiche periodiche.

5. DURATA ED EFFICACIA

1. Il Contratto ha la durata complessiva di 18 (diciotto) anni, per il tempo necessario al recupero degli investimenti per il Concessionario (art. 168 co. 2 del Codice).
2. La predetta durata, nel rispetto del Cronoprogramma allegato, è così suddivisa: 60 giorni per la progettazione, 305 giorni per la costruzione e 17 anni per la Gestione dell'Opera, ferme le variazioni dovute all'applicazione degli articoli 18 e 25.
3. La durata del Contratto decorre dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

SEZIONE II – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

6. AUTORIZZAZIONI

1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all'ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell'Opera. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravii comportino l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 30.
2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell'Opera, come indicate. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di avere, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravii in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente.
3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

7. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE

1. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario, per le attività previste a suo carico nel Contratto, ove svolte correttamente e nei tempi stabili, tutte le somme dovute ai sensi degli articoli 19, 27 e 28, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.
2. Compete al Concedente:
 - a. mettere a disposizione del Concessionario, alla data di consegna degli impianti, i predetti impianti, redigendo in contraddittorio apposito verbale sottoscritto dalle Parti e assicurando per l'effetto, a partire da tale data, la detenzione e la custodia in favore del Concessionario dei sedimi destinati all'esecuzione dell'Opera;
 - b. porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare esecuzione dei lavori;
 - c. approvare il Progetto Esecutivo presentato dal Concessionario ai sensi dell'articolo 12, corredato dalle Autorizzazioni di cui all'articolo 8 entro e non oltre 30 giorni dalla data di validazione così come previsto dall'articolo 12.1 punto 2. Nel caso in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al Progetto presentato, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del Progetto Esecutivo modificato, sempre corredato dalle relative Autorizzazioni;
 - d. approvare le eventuali Varianti di cui all'articolo 17;

- e. nominare, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e, su proposta di questo, nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell'Esecuzione che avrà il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del Contratto. Il Concedente dovrà inoltre nominare il Direttore dei Lavori ed eventualmente l'Ufficio di Direzione dei Lavori. Il Concedente è inoltre tenuto a designare, entro 30 giorni dall'inizio dei lavori, il Tecnico incaricato del collaudo tecnico amministrativo e funzionale. Il Concessionario provvederà alla contrattualizzazione dei professionisti e provvederà al loro pagamento dietro rilascio del benestare al pagamento del concedente.
- f. richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
- g. vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, così come descritti nel Capitolato di gestione dell'Opera, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;
- h. segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati;
- i. conferire al proprio tesoriere, al fine di assicurare la puntuale corresponsione del Canone di cui al successivo articolo 27, mandato di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1723 comma II del Codice Civile, debitamente accettato dal tesoriere stesso affinché questi accantoni e vincoli, nei limiti consentiti dalle giacenze di cassa, una quota delle entrate del Concedente fino a concorrenza dell'importo del corrispettivo dovuto e disponga di tali somme esclusivamente per il pagamento in favore del Concessionario o suoi cessionari alle scadenze indicate nelle relative fatture;
- j. riconoscere al Concessionario la possibilità di realizzare, a propria cura e spese, previo accordo con il Concedente stesso, ulteriori interventi per l'intera durata della Concessione, oltre quelli previsti nel Progetto Esecutivo, al fine di migliorare l'efficienza energetica degli impianti oggetto della Concessione, anche in relazione a tutte le possibili evoluzioni tecnologiche che si dovessero riscontrare sul mercato;
- k. tenere indenne il Concessionario da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dagli eventuali danni cagionati da dispositivi pubblicitari, di telecomunicazione e/o di qualsiasi altro genere installati sui sostegni di illuminazione pubblica da Terzi Concessionari. Le eventuali riparazioni che si dovessero rendere necessarie per i danni causati agli impianti oggetto della Concessione saranno remunerate dal Concedente al Concessionario ai sensi dell'articolo 38;
- l. tenere regolati i rami e le fronde degli alberi dei viali e in genere delle aree pubbliche e private in modo che, in qualsiasi condizione meteorologica, siano esclusi contatti con le linee elettriche degli impianti di illuminazione pubblica, sia mantenuto integro il flusso luminoso emesso dagli apparecchi di illuminazione e sia garantita la sicurezza degli impianti, delle apparecchiature e delle linee di alimentazione. Il Concessionario si

impegna ad evidenziare e risolvere, in fase di progettazione, possibili interferenze tra le linee elettriche e la vegetazione in modo da mitigare il rischio di contatto.

3. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:
 - a. ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti ai sensi degli articoli 19, 25, 26 e 28;
 - b. ogni informazione e/documento utile in relazione allo stato degli impianti e delle aree interessate dalla Concessione;
 - c. ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione;
 - d. l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi dell'articolo 39.
4. Quanto ai carichi esogeni di tipo elettrico, è consentito alla Concedente di allacciare carichi di modesta entità e il cui consumo sia determinabile su base forfettaria senza necessità di misuratori, quali ad esempio telecamere, antenne per ponti radio, ed altre apparecchiature elettroniche similari.

Il corrispettivo del consumo di energia elettrica di dette apparecchiature dovrà essere rimborsato forfettariamente dalla Concedente.

Per l'allaccio di ulteriori apparati di illuminazione decorativa ("luminarie"), il Concedente comunicherà anticipatamente al Concessionario potenze installate, periodo di accensione e ore giornaliere. In tal caso al Concessionario sarà corrisposto il rimborso dei costi relativi.

Salvo espliciti accordi in merito, non saranno consentiti altri tipi di carichi elettrici quali carichi elettrici temporanei per l'alimentazione di fiere e mercati o alimentazione di pompe idrauliche. Ove presenti, l'Amministrazione procederà ad avviare, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, tutte le operazioni atte alla messa in sicurezza o all'eventuale rimozione dei carichi esogeni elettrici.

8. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalle normative afferenti la presente Concessione, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività oggetto della Concessione conformemente al Progetto Definitivo presentato in sede di offerta, al successivo Progetto Esecutivo ed alle norme tecniche e di legge applicabili alle specifiche attività. Il Concessionario si impegna inoltre ad eseguire le operazioni finanziarie inerenti l'oggetto della Concessione e, in generale, tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito della Concessione stessa ad eccezione di quelle espressamente poste dal presente contratto a carico del Concedente.
2. Il Concessionario s'impegna ad elaborare le progettazioni relative alla presente Concessione nel rispetto della normativa di riferimento e del Codice, eseguendo a

propria cura e spese tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto degli impianti oggetto della Concessione.

3. Il Concessionario si impegna a sostenere tutti gli oneri di progettazione, ivi compresi quelli relativi ai piani di sicurezza e coordinamento degli stessi ai sensi del T.U. sulla sicurezza di cui al D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., nonché gli studi e le ricerche necessarie alla progettazione, compresi gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche
4. Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:
 - a. redigere il Progetto Esecutivo secondo le previsioni del Progetto Definitivo, approvato dal Concedente e condiviso dal Concessionario in sede di gara;
 - b. sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo, entro il termine di cui all'articolo 12 relativo alla Fase di Progettazione. Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo entro e non oltre il termine essenziale di 240 giorni dalla data di efficacia del Contratto a pena di risoluzione di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e dell'articolo 34, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione già svolte;
 - c. acquisire le Autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 2;
 - d. mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 3;
 - e. sottoscrivere il Contratto di Finanziamento o far sì che le obbligazioni e/o i titoli di cui al Project Bond siano interamente collocati o comunque reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre 18 mesi dalla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 165 del Codice. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e dell'articolo 34, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione. Il rischio di un'eventuale variazione del tasso di interesse base tra la data di presentazione dell'Offerta in sede di gara e la data della sottoscrizione del Contratto è allocato in capo al Concedente;
 - f. inviare al Concedente, prima della stipula, il Contratto di Finanziamento e tutti i documenti allegati;
 - g. consegnare al Concedente la dichiarazione del Concessionario di autofinanziamento del progetto attraverso forme alternative all'indebitamento verso terzi] nonché copia di tutti i documenti connessi al Contratto di Finanziamento ivi inclusi i relativi allegati, entro e non oltre 10 giorni dalla data di relativa sottoscrizione
 - h. realizzare l'Opera a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;
 - i. mantenere l'Opera ed erogare i Servizi in conformità a quanto stabilito nel Contratto, nella Documentazione Progettuale e nei Documenti Contrattuali che definiscono i livelli delle prestazioni e gli indicatori di performance; prestare e mantenere ovvero assicurare

che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;

- j. prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
 - k. collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;
 - l. consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile;
 - m. effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento degli Indicatori di Equilibrio e a comunicarne gli esiti con cadenza semestrale al Concedente.
 - n. Il Concessionario si impegna a rifondere al Concedente gli eventuali oneri afferenti attività di assistenza per l'eliminazione o la gestione nel corso di durata della Concessione delle promiscuità elettriche e/o meccaniche degli impianti di illuminazione pubblica oggetto della Concessione con gli impianti di bassa tensione di proprietà del Distributore, che questi addebiterà al Concedente in ragione di leggi, norme o disposizioni dell'Autorità competente. Il rimborso dei predetti oneri avverrà dietro presentazione delle relative fatture ricevute dal Concedente e, salvo diverso accordo tra le Parti, sarà oggetto di compensazione rispetto agli addebiti periodici del Canone di cui all'articolo 27.1.
 - o. Il Concessionario si impegna a svolgere tutte le attività oggetto della presente Concessione avendo cura di ridurre al massimo gli impatti ambientali conseguenti.
5. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto, nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Gestione.
6. Il Concessionario si impegna altresì a:
- a. organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale;
 - b. fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto e pubblicare tali documenti sul proprio sito web;
 - c. fornire al Responsabile del Procedimento/Direttore dell'esecuzione e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti richiesti;
 - d. partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento, il Direttore dell'esecuzione e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di Collaudo;

- e. informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
- i. ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione dei lavori o nell'erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell'Opera e/o dei Servizi;
 - ii. la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;
 - iii. la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito rilasciate al Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento ovvero per l'esercizio da parte dei Finanziatori di facoltà volte a limitare l'operatività del Concessionario o l'escussione di garanzie e impegni previsti nel Contratto di Finanziamento o nel Project Bond a carico del Concessionario o dei soci;
 - iv. le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;
 - v. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;
- f. inviare periodicamente con cadenza trimestrale le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC n. 9 recanti "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico-privato", come di seguito indicate:
- i. i dati relativi all'andamento dei lavori, se non ultimati, della Gestione e del Servizio;
 - ii. una relazione sullo stato della manutenzione generale dell'Opera (immobili e impianti) e sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati;
 - iii. eventuali altri elementi di rilevanza contrattuale necessari per accertare la corretta gestione della Concessione. In particolare, al fine di garantire una gestione operativa delle attività afferenti i servizi oggetto della Concessione, conforme ai livelli qualitativi definiti nel Progetto dell'Offerta, nonché il corretto svolgimento e la documentabilità delle attività di Reperibilità e Pronto Intervento, il Concessionario svolgerà le seguenti Attività di Controllo e Monitoraggio secondo le modalità indicate nel Progetto dell'Offerta;
 - iv. registrazione dei dati di fornitura dei vettori energetici (misurazione e contabilizzazione dell'energia elettrica), con idonei apparati conformi alle normative vigenti;
 - v. istituzione di un archivio storico, consultabile dal Concedente, di tutti i record delle segnalazioni ricevute attraverso i canali di comunicazione e delle varie fasi di

intervento dall'apertura della segnalazione al ripristino definitivo ed alla annotazione sul sistema informatico della risoluzione dell'evento;

- vi. compilazione e storicizzazione delle anagrafiche degli impianti compresi nei Perimetri dei Servizi riportanti i principali dati d'impianto, per come qui di seguito esemplificativamente descritto:
 - a. impianti di illuminazione pubblica: censimento di livello 2 come da D.M.28/03/2018 (Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica);
7. Il Concessionario dovrà inoltre fornire al Concedente un report annuale indicante l'energia elettrica complessivamente utilizzata, il risparmio energetico e l'efficienza conseguiti rispetto alla situazione antecedente la realizzazione delle Opere o l'esercizio precedente quello del report.
8. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 6, lettera e).
9. Il Concessionario è tenuto ad utilizzare e destinare le reti e gli impianti oggetto della concessione esclusivamente per la gestione dei servizi di illuminazione pubblica. È consentito l'utilizzo delle reti e degli impianti per altre attività o iniziative solo a seguito di espressa autorizzazione da parte della Concedente e previa verifica di compatibilità di ulteriori utilizzi con la destinazione primaria oggetto della concessione. È consentito da parte della Concedente l'utilizzo dei cavidotti oggetto della concessione ed in particolare delle tubazioni interrate e dei pozzetti di derivazione appartenenti alle reti, per il transito e la distribuzione di linee trasmissione dati in fibra ottica, previa verifica di compatibilità con la destinazione primaria oggetto della concessione.
10. Laddove previsto dal Disciplinare di Gara e secondo le modalità ivi definite, il Concessionario si impegna a rifondere al Concedente gli oneri da questo sostenuti e gli importi delle Somme a Disposizione di quest'ultimo di seguito specificati:
 - a. oneri per direzione dei lavori, collaudi, di cui all'articolo 113 comma 1 del Codice così come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
 - b. oneri per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti del Concedente di cui all'articolo 113 comma 2 del Codice così come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
 - c. Somme a Disposizione per come indicate nel Prospetto Finanziario allegato al Progetto dell'Offerta;
 - d. oneri per l'acquisizione da parte del Concedente della proprietà degli impianti oggetto della Concessione, laddove non già compresi nelle Somme a Disposizione anzidette.

Gli oneri di cui al punto a) saranno liquidati dal Concessionario ai professionisti per il tramite del Concedente. Saranno altresì a carico del Concessionario gli oneri per il personale e le attrezzature necessarie per eseguire gli accertamenti, i saggi ed i riscontri oggetto di eventuali motivate richieste formali da parte del collaudatore.

9. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:
 - a. dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
 - b. dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei Servizi.
 - c. dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
 - d. di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione dell'Opera e delle attività connesse.

10. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:
 - a) ad utilizzare il conto corrente bancario dedicato in via esclusiva al Contratto, sul quale devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
 - c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;
 - d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e nella specie 93217474F9.

- e) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 42 del Contratto.

3. Il Concessionario si obbliga altresì:

- a. ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
- b. a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Savona della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- c. a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Savona qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

4. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

11. FORZA MAGGIORE

- 1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, impreveduti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, oppure gli eventi al di fuori del controllo delle Parti anche successivamente alla sottoscrizione del Contratto stesso, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:
 - a. guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
 - b. esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
 - c. onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
 - d. incidenti aerei;

- e. epidemie e contagi;
 - f. fenomeni naturali avversi di particolare gravità ed eccezionalità, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio.
2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.
 3. Qualora l'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 18 e 25. Nel caso in cui l'evento comporti l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 30. Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 240 giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile, con le conseguenze di cui al comma 4.
 4. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Costruzione, determinando l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d'arte, al netto delle somme per le polizze di cui all'articolo 32 e del Contributo già versato dal Concedente. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l'impossibilità definitiva di fruire dell'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo delle opere realizzate a regola d'arte, al netto degli ammortamenti, delle somme per le polizze di cui all'articolo 32 e del Contributo già versato. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

SEZIONE III – PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESECUZIONE

12. PROGETTAZIONE E CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

1. La consegna degli impianti avverrà previa sottoscrizione del Verbale di Consegna dei Servizi e degli Impianti, redatto in contraddittorio tra le Parti.
2. Con la sottoscrizione del suddetto Verbale il Concessionario, dopo aver preso visione e verificato in contraddittorio con il Concedente lo stato degli impianti e delle apparecchiature oggetto della Concessione, ne accetta formalmente la presa in carico per tutta la durata della Concessione.
3. Il suddetto Verbale dovrà essere redatto in duplice copia, in contraddittorio tra Concessionario e Concedente e recare la firma congiunta. La relativa data di sottoscrizione costituirà la data di avvio dei Servizi. Il Verbale conterrà l'elenco dei contatori delle forniture di energia elettrica, con le relative letture effettuate in contraddittorio o con riferimento

all'ultima lettura effettuata dai rispettivi distributori energetici ed accettata dalle Parti. Nel verbale verranno inoltre riportati e sottoscritti da entrambe le Parti i periodi di funzionamento degli impianti serviti.

4. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Concedente conferisce mandato al Concessionario per la voltura alla propria titolarità dei contratti delle forniture di energia elettrica relativi agli impianti oggetto della Concessione e, a garanzia del risultato, assume il rischio del mancato raggiungimento del Risultato Energetico così come definito nella Diagnosi Energetica di cui all'articolo 12.1, non potendo pretendere dal Concedente ulteriori compensi rispetto al canone di cui all'articolo 27.1 nel caso in cui consumo energetico risultasse maggiore rispetto al valore di progetto e determinasse per il Concessionario costi non recuperabili attraverso il canone di cui all'articolo 27.1.
5. Il Concessionario si impegna a rifondere al Concedente, le somme che Questi avrà eventualmente versato per le forniture di energia elettrica relative agli impianti oggetto della Concessione, nel periodo intercorrente fra la consegna degli impianti e la decorrenza delle volture anzidette. Il rimborso sarà effettuato previa presentazione delle relative fatture e, salvo diverso accordo tra le Parti, sarà oggetto di compensazione rispetto agli addebiti periodici del Canone di cui all'articolo 27. Il rimborso escluderà gli importi relativi ai consumi energetici degli eventuali carichi esogeni rilevati dal censimento di cui all'articolo 24 lettera a4. I suddetti importi saranno in questo caso ricostruiti dal Concessionario sulla base delle potenze nominali dei suddetti carichi, dei periodi di utilizzo e dei costi medi dell'energia elettrica nei relativi periodi. I valori così determinati saranno sottoposti dal Concessionario all'approvazione del Concedente. In caso di mancato accordo sarà avviata la procedura di risoluzione della controversia descritta all'articolo 26 commi 4 e 5. Eventuali addebiti afferenti pagamenti non dovuti da parte del Concessionario per i suddetti consumi di carichi esogeni saranno regolati secondo accordi presi tra le Parti.

12.1. PROGETTAZIONE E VARIANTI

1. Entro 60 giorni dalla stipula della Concessione, il Concessionario sottoporrà all'approvazione del RUP, il Progetto Esecutivo delle Opere, comprensivo della Diagnosi Energetica. Il Progetto dovrà essere conforme alla normativa di riferimento ed ai punti ad esso applicabili del D.lgs. n°50/2016.

La Diagnosi Energetica, parte integrante del contratto, conterrà la definizione dei consumi di riferimento "baseline" comprensivi dei fattori di aggiustamento.

La stessa Diagnosi Energetica riporta i valori stimati del risparmio energetico ottenibile a seguito della prestazione del servizio di efficienza energetica rispetto alle condizioni di riferimento esplicitando la metodologia utilizzata ed i fattori di conversione in energia primaria utilizzati in accordo alla normativa. I valori di risparmio energetico saranno espressi in TEP, MJ e in KWh.

2. L'approvazione del Progetto Esecutivo sarà eseguita dal RUP, previa verifica della conformità al Progetto Definitivo ed agli altri documenti contrattuali entro i successivi 30 (trenta) giorni nei termini definiti al precedente articolo 7 comma 2.
3. Ai sensi dell'art. 101 D.L. n. 50/2016, i lavori saranno eseguiti sotto la direzione di un Tecnico abilitato (Direttore dei lavori), nonché del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e del Responsabile dei Lavori nominati dal Concedente. Il RUP sovrintende e

controlla, congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 ("Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"). Il RUP avrà, pertanto, facoltà di richiedere motivatamente e con congruo preavviso atti, documenti, informazioni, nonché di effettuare ispezioni e controlli. Eventuali irregolarità, dovranno essere contestate per iscritto assegnando un congruo termine per chiarimenti e provvedendo, eventualmente, a diffidare il Concessionario alla regolarizzazione, assegnando un congruo termine per l'ottemperanza.

4. In fase di approvazione del Progetto Esecutivo il Concedente potrà proporre modifiche tecniche, purché in coerenza con il Progetto dell'Offerta. In tal caso, la stima dei costi di tali modifiche, che avverrà in contraddittorio tra le Parti, dovrà tener conto anche della conseguente modifica dei tempi indicati nel Cronoprogramma, dei riflessi sul Piano Economico-Finanziario ed eventualmente sulla durata della Concessione, che dovranno essere adeguati per tener conto dei tempi e dei costi delle modifiche stesse.

13. ESECUZIONE DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori oggetto della Concessione deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. i lavori devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle previsioni del Contratto e in conformità del Progetto Esecutivo approvato;
 - b. i lavori possono essere subappaltati nei limiti indicati in sede di Offerta;
 - c. per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del valore massimo del 2%, si deve fare riferimento al valore complessivo delle prestazioni contrattuali.
2. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'articolo 174 del Codice.
3. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di Offerta.

14. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di supporto.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida

ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”.

3. Il Direttore dei Lavori e il Direttore dell'esecuzione esercitano le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dal Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario.

15. COLLAUDO

1. Le attività di Collaudo, in corso d'opera e finale, sono effettuate da un/a Collaudatore/Commissione di Collaudo nominato/a dal Concedente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 102, commi 6 e 7, del Codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all'articolo 102, comma 8, del Codice, per la nomina dell'organo di collaudo trovano applicazione le norme dettate dall'art. 216 del D.P.R. 207/2010.
2. I costi e gli oneri relativi alle attività di collaudo, compresi i compensi di Collaudatore/Commissione di Collaudo, sono indicati nel quadro economico e rimborsati dal Concessionario come indicato nell'articolo 7 comma 2 punto e.
3. Il Collaudo ha luogo secondo le modalità stabilite dall'art. 102, comma 3, del Codice, nonché nel rispetto del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all'articolo 102, comma 8, del Codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all'articolo 102, comma 8, del Codice, si applica la disciplina dettata dagli artt. 215 – 238 del d.P.R. 207/2010.
4. Il Concessionario si impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.
5. Del Collaudo in Corso d'Opera e del Collaudo finale è redatto apposito verbale.
6. Entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, è emesso il Certificato di Collaudo di cui all'articolo 102, comma 3, del Codice. Il Certificato di Collaudo assume carattere definitivo una volta decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il Certificato di Collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

16. ESPROPRIAZIONI

1. Il Concedente è titolare del potere espropriativo ai sensi del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

17. MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 175, commi 1 e 4, del Codice:
 - a. modifiche previste nei Documenti di Gara iniziali, nei casi di nuove lottizzazioni e ampliamenti della rete di illuminazione pubblica esistente;
 - b. lavori e servizi supplementari resi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;
 - c. modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;
 - d. sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d) del Codice;
 - e. modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell'articolo 175, comma 7 del Codice;
 - f. modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice e al di sotto del 10 per cento del valore della Concessione.
 - g. integrazioni di soli lavori, richiesti dal Concedente, da effettuarsi entro la fine degli interventi di adeguamento previsti nel contratto. In tal caso si applicheranno i prezzi utilizzati nel progetto di adeguamento.
2. I lavori conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono eseguiti previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. La determinazione dei relativi costi è calcolata applicando i prezzi ricavati dal prezzario regionale vigente. In mancanza di singole voci nel prezzario, i nuovi prezzi sono determinati con riferimento ad altri prezzari ufficiali di carattere locale, della Camera di Commercio della regione Liguria;
3. Agli importi determinati ai sensi dei periodi precedenti deve essere applicato lo sconto offerto dal Concessionario pari al 0,10%. In caso di impossibilità di determinare gli importi dei lavori mediante il ricorso al prezzario, il Concedente può attivare la procedura del Value Testing che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato. In tal caso, il valore dei lavori non può, in ogni caso, superare il valore della media dei preventivi.
4. I lavori di cui al comma 1, lettera c), concernenti Varianti in corso d'opera, possono essere richiesti dal Concedente ovvero proposti dal Concessionario e approvati dal Concedente, anche qualora i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario, nei seguenti casi:
 - a. esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

- b. intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione o della stipula del contratto che possano determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'Opera o di sue parti ovvero nella fruibilità della stessa ed erogazione dei Servizi, senza alterazione o pregiudizio dell'impostazione progettuale;
 - c. rinvenimenti imprevisi o non prevedibili;
 - d. difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili che rendono notevolmente più onerosa la prestazione contrattuale;
 - e. manifestarsi di errori od omissioni del progetto Esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione delle Opere ovvero la loro utilizzazione;
 - f. modifiche conseguenti alla variazione della programmazione del Concedente o di altra pubblica amministrazione;
 - g. prescrizioni imposte dagli organi competenti in materia di pubblica sicurezza, salute, ambiente, beni culturali e paesaggistici;
5. I Servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono erogati previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i. La determinazione dei relativi costi è effettuata sulla base dei valori definiti nel Capitolato di Gestione. Il valore dei Servizi non previsti nel Capitolato è determinato mediante la procedura di Value Testing di cui al comma 2. Le modifiche, diverse da quelle di dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualità, la quantità e/o le modalità di prestazione dei Servizi di cui al comma 1 possono essere richieste dal Concedente ovvero proposte dal Concessionario, previa accettazione del Concedente e approvazione da parte dello stesso del/i relativo/i Progetto/i. Il Concedente può accettare le modifiche proposte dal Concessionario anche a condizione che i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario medesimo.
6. Per i casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), l'eventuale aumento di valore non può complessivamente eccedere il 50% del valore della concessione iniziale. Il superamento di tale limite di valore determina l'obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.
7. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali Errori o Omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.
8. Le modifiche di cui al presente articolo:
- a. ove non determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, comportano un mero aggiornamento del Piano Economico Finanziario secondo la procedura indicata all'articolo 30, comma 3;
 - b. ove determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, per fatti non riconducibili al Concessionario, le Parti possono prevedere il pagamento da parte del Concedente dell'importo determinato ai sensi dei commi 2 e/o 4 ovvero avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 30.
 - c. ove determinino una Alterazione dell'Equilibrio finanziario per la volontà del Concedente di intervenire con un contributo in corso d'opera al fine di ridurre il Canone per la quota

ammortamento o la durata del Contratto ai sensi dell'articolo 19 comma 2, le Parti dovranno avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 30.

9. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il Concessionario ai sensi dell'articolo 175, comma 7, lettera b), del Codice, né alterare l'allocazione dei rischi.

18. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE

1. La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi. L'esecuzione dei lavori può essere sospesa:
 - a. al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte, come di seguito individuate:
 - i. indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
 - ii. impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
 - iii. ritrovamenti archeologici;
 - iv. sorprese geologiche;
 - b. per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;
 - c. per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 11.

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l'Esecuzione dei lavori, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.
3. In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.
4. In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga del contratto di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.
5. Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte ai sensi del comma 1, lettere a) e b) e dell'articolo 107, comma 2, del Codice, siano superiori a un quarto della

durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino i sei mesi complessivi, e comportino altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 30.

6. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario, diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:
 - a. i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
 - b. la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
 - c. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;
 - d. la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
7. Il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione dei lavori, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera rimasti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al Responsabile del procedimento entro e non oltre 5 giorni dalla data di redazione.

19. CONTRIBUTO

1. Il Concedente non corrisponde alcun tipo di somma quale contributo iniziale verso il Concessionario ex art. 165, comma 2 e/o 180 comma 6 del Codice.
2. Nel caso in cui il Concedente, nel corso della Concessione, voglia corrispondere un contributo al Concessionario, entro il limite del 49% degli investimenti ex art. 165, comma 2 e/o 180 comma 6, al fine di ridurre il Canone per la quota ammortamento o la durata del Contratto prevista dall'articolo 5, le parti procederanno alla revisione del Piano Economico Finanziario come previsto dall'articolo 17 comma 8 lettera b) e dall'articolo 30.

20. DECURTAZIONI E PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE

1. Con esclusione dei casi in cui si verifichi un evento di Forza Maggiore ai sensi dell'Articolo 18 - Forza maggiore o una sospensione dei lavori ai sensi dell'Articolo 25- Sospensioni e proroghe per l'ultimazione dei lavori e in conformità a quanto previsto dall'Articolo 6 – Autorizzazioni, il Concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in Fase di Progettazione e di Costruzione. I giorni di ritardo in Fase di Progettazione e di Costruzione riducono conseguentemente la durata della Gestione. In tal caso, i giorni di ritardo in Fase di Progettazione e/o in Fase di Costruzione non comportano alcuna estensione o proroga della durata della Fase di Gestione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8.
2. In fase di progettazione, per ogni giorno di ritardo, riconducibile al Concessionario, rispetto al termine finale di consegna del Progetto Esecutivo stabilito nel Cronoprogramma, si applica una penale di 50 € al giorno.
3. In fase di costruzione, per ogni giorno di ritardo, riconducibile al Concessionario, rispetto al termine finale di consegna dell'Opera stabilito nel Cronoprogramma, si applica una penale corrispondente allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'importo totale dei lavori, al netto dell'IVA.
4. Il Concedente, per gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all'articolo 31.
5. Qualora l'importo dovuto dal Concessionario a titolo di penale sia complessivamente superiore al valore di 10%, da computare sull'importo totale dei lavori al netto dell'IVA, il Concedente può esercitare la facoltà di cui all'articolo 35.
6. Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno e fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'articolo 1382 del Codice Civile.
7. Qualora il Concessionario recuperi i ritardi maturati, assicurando il rilascio del Certificato di Collaudo con esito positivo nel termine stabilito dal Cronoprogramma, senza aver cagionato danni al Concedente, le somme versate a titolo di penale sono restituite al Concessionario, senza interessi o ulteriori oneri entro 60 giorni dall'emissione del Certificato di Collaudo.

SEZIONE IV – GESTIONE

21. FASE DI GESTIONE

1. La gestione dei Servizi ha inizio a seguito della firma del Verbale di Consegna dei Servizi e degli Impianti.
2. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto.
3. La gestione dei Servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. i soggetti che svolgono i Servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel Bando di Gara;
 - b. i Servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato di Gestione;
 - c. i Servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta.
4. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni dall'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.

22. SERVIZIO DI DISPONIBILITÀ

1. Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i Servizi di Disponibilità dell'Opera, necessari a garantire la piena fruibilità dell'Opera secondo gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nel Documento denominato "Capitolato di Gestione".
2. Sono Servizi di Disponibilità dell'Opera:
 - i. il servizio di gestione dell'Opera;
 - ii. il servizio di manutenzione, ordinaria e straordinaria dell'Opera e delle sue parti;
 - iii. i servizi di illuminazione pubblica;
 - iv. il servizio di fornitura di energia.
3. Il Concessionario si impegna a svolgere la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria programmate dell'Opera e delle sue parti con le modalità e i tempi previsti nel Programma Manutentivo, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare l'Opera al Concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d'uso così come previsto nel Documento denominato "Capitolato di Gestione".
4. Il Concessionario si impegna altresì, a propria cura e spese, a garantire la Disponibilità dell'Opera dai vizi sopravvenuti derivanti dalla Progettazione e/o Costruzione, e a eseguire tutte le attività non programmate di manutenzione dell'Opera e delle sue parti che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena fruibilità dell'Opera secondo gli standard previsti nel Documento denominato "Capitolato di Gestione" per tutta la durata del Contratto.
5. Il Concessionario si obbliga a fornire i Servizi di cui al comma 2 e 3 per tutta la durata del Contratto.

23. REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO

1. Le Attività di Reperibilità e Pronto Intervento, finalizzate all'eliminazione delle situazioni di pericolo che possono insorgere negli impianti oggetto della Concessione, saranno attive per 24 ore al giorno tutti i giorni dell'anno, festivi inclusi. A tale fine il Concessionario predisporrà una centrale operativa per il ricevimento delle segnalazioni pervenute attraverso i canali di comunicazione telefonici ed informatici definiti nel

Progetto dell'Offerta. Dette segnalazioni saranno trattate e codificate dal Sistema Informativo previsto nel Progetto dell'Offerta e specificate nel documento "Relazione Servizio e Gestione" per il Servizio di Illuminazione Pubblica in conformità al D.M.28/03/2018 (Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica).

CLASSIFICAZIONE DELLA RICHIESTA DI INTERVENTO	DESCRIZIONE	TEMPO DI SOPRALLUOGO
Emergenza	Situazioni di rischio per l'incolumità delle persone e/o di interruzione delle normali attività lavorative	Sopralluogo entro 4 ore dalla chiamata
Urgenza	Situazioni di alterazione delle condizioni ottimali (ad esempio condizioni microclimatiche) per lo svolgimento delle normali attività lavorative	Sopralluogo entro 24 ore dalla chiamata
Nessuna urgenza	Tutti gli altri casi	Sopralluogo entro 48 ore dalla chiamata

- i. A seguito della ricezione della segnalazione e dell'assegnazione del codice di intervento, saranno avviate le attività conseguenti, così articolate:
1. messa in sicurezza della porzione di impianto oggetto di segnalazione interessata dalle operazioni di ripristino;
 2. analisi dello stato funzionale d'impianto per identificare le cause d'interruzione;
 3. intervento di ripristino (comprendente eventuali sostituzioni e/o riparazioni di apparecchi, apparecchiature o parti di questi) volto a riattivare il servizio.
- ii. Qualora non fosse possibile il ripristino immediato il Concessionario potrà attuare soluzioni temporanee. I tempi massimi d'intervento previsti per i diversi livelli di urgenza sono di seguito definiti:

CODICE DI INTERVENTO	TEMPO DI INIZIO ESECUZIONE
Indifferibile	Messa in sicurezza contestuale al sopralluogo

Programmabile a breve termine	Intervento di ripristino entro 2 giorni solari dalla data di sopralluogo
Programmabile a medio termine	Intervento di ripristino tra i 2 e i 5 giorni solari dalla data di sopralluogo
Programmabile a lungo termine	Intervento di ripristino oltre i 5 giorni solari dalla data di sopralluogo

- iii. . In sede di sopralluogo la gravità dell'intervento potrà essere confermata o eventualmente riclassificata. Tutte le interazioni verso la Centrale Operativa, attraverso un qualunque canale di accesso, dovranno essere registrate nel sistema informativo, che terrà traccia di tutte le comunicazioni.

24. SPECIFICAZIONE DEI SERVIZI OFFERTI

1. Il Concessionario si obbliga a fornire per tutta la durata del Contratto i Servizi di seguito indicati:
 - a. Servizi di illuminazione pubblica:
 - a1. Il servizio di illuminazione pubblica è riferito all'insieme dell'intero impianto di illuminazione pubblica di proprietà del Concedente presenti sul territorio del Comune di Loano che risulta costituito, alla data di sottoscrizione del presente Contratto, da n. 3651 centri luminosi alimentati da linee elettriche sia aeree (su muro o su sostegni), sia interrate ed è costituito dagli elementi di seguito elencati e dettagliatamente descritti nel Progetto dell'Offerta:
 - i. apparecchi
 - ii. sostegni (eventualmente completi di collegamento a terra)
 - iii. linee dorsali
 - iv. linee di derivazione
 - v. quadri elettrici di comando e protezione
 - vi. sistema di telecontrollo e telegestione (ove presente nel Perimetro di Servizio o previsto nel Progetto Esecutivo)
 - vii. quadri elettrici specifici per la regolazione del flusso luminoso (ove presenti nel Perimetro di Servizio o previsti nel Progetto Esecutivo)
 - a2. Il Concessionario provvederà alla fornitura di energia elettrica per i predetti impianti attraverso la voltura dei contratti di fornitura di energia elettrica già nella titolarità del Concedente e/o tramite la stipula di nuovi contratti di fornitura. Laddove nel corso della durata della Concessione venissero realizzati nuovi centri luminosi dal Concessionario o da terzi incaricati dal Concedente, il Concessionario ne acquisirà la gestione dal Concedente attraverso uno specifico verbale di consegna. Per i suddetti centri luminosi il Concessionario provvederà alle relative forniture energetiche e, a decorrere dalla data della anzidetta consegna in gestione farà

decorrere l'aggiornamento del canone della Concessione secondo le modalità definite all'articolo 27.2.

a3. Nel caso di centri luminosi realizzati da terzi, per gli eventuali lavori necessari al collegamento dei suddetti centri luminosi ad impianti esistenti limitrofi od alla realizzazione di nuovi POD, il Concessionario elaborerà specifici preventivi, intendendosi tali lavori non inclusi nel canone di cui all'articolo 27.

a4. Il servizio comprende inoltre:

- i. la verifica periodica, secondo quanto previsto dalle vigenti normative, della funzionalità dei sistemi di protezione dai contatti indiretti mediante messa a terra (classe di isolamento I) e/o la sostituzione dei componenti d'impianto atta a realizzare la classe di isolamento II dell'impianto secondo quanto previsto dal Progetto Esecutivo;
- ii. la sostituzione e smaltimento delle lampade ed altro materiale, secondo i programmi manutentivi previsti nel Progetto dell'Offerta, in conformità ai disposti di legge e regolamentari relativi ai materiali tossici e/o nocivi e lo smaltimento dei rifiuti in ottemperanza al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- iii. la messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione oggetto della Concessione. Eventuali interventi migliorativi che il Concessionario dovesse ritenere necessari, volti, ad esempio, a razionalizzare le forniture energetiche e/o la quantità e la allocazione dei quadri elettrici, saranno consentiti dal Concedente al Concessionario senza specifiche formalizzazioni, sempre intendendone i relativi oneri totalmente a carico del Concessionario, con l'obbligo per il Concessionario di fornire al Concedente adeguata documentazione tecnica ed amministrativa inerente gli interventi effettuati;
- iv. la sostituzione delle linee elettriche dell'impianto di illuminazione aeree e/o sotterranee, diverse da quelle di competenza del gestore del servizio di distribuzione elettrica, non più in grado di assicurare la corretta alimentazione degli apparecchi di illuminazione in termini di funzionalità e sicurezza elettrica, ad esempio, a causa di deterioramento degli isolamenti;
- v. la verifica con l'ente gestore del servizio di distribuzione elettrica delle reti esistenti, l'interconnessione e le interferenze con le altre reti del territorio comunale;
- vi. il censimento dei carichi elettrici esogeni per consentire al Concedente di avviare le pratiche per il distacco e la rimozione di quelli non autorizzati o l'installazione di idonei misuratori di energia per quei carichi elettrici esogeni che il Concedente vorrà mantenere in esercizio e che, previa verifica di fattibilità tecnica e normativa, saranno inclusi nel Perimetro di Servizio qualificandoli come Impianti Speciali;
- vii. la sostituzione dei sostegni che durante l'arco della vigenza contrattuale dovessero ammalorarsi e determinare rischi per la pubblica incolumità;

- viii. la sostituzione degli apparecchi di illuminazione che durante l'arco della vigenza contrattuale dovessero ammalorarsi, o subire un deprezzamento del flusso luminoso tale da non consentire i livelli illuminotecnici di progetto;
 - ix. la raccolta, il trasporto, il trattamento, il recupero e smaltimento ambientalmente compatibile delle sorgenti luminose classificate come RAEE professionali in conformità all'art. 4.1.5.2 del D.M. 29.09.2017;
 - x. la formazione del personale comunale indicato dal Concedente in merito ai sistemi di tele-controllo e tele-gestione se previsti dal Progetto Esecutivo.
- a5. Il servizio comprende infine le seguenti voci, da quotarsi extra-canone e non incluse pertanto nel canone omnicomprendivo:
- i. i rifacimenti/sostituzione di impianti o parti degli stessi per adeguamento a normative sopravvenute;
 - ii. gli ampliamenti ed estensioni dell'impianto esistente richiesti dal Concedente;
 - iii. i rifacimenti/sostituzioni di impianti/parte di impianti correttamente funzionanti e che non presentano situazioni di pericolo per volontà del Concedente;
 - iv. i ripristini danno dovuti a cause di forza maggiore;

25. SOSPENSIONE DEI SERVIZI

1. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:
 - a. al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:
 - i. indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
 - ii. impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
 - iii. comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
 - b. per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;
 - c. per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 11;

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli Evento/i.
4. Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre 5 giorni dalla data di redazione.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1:
 - a. i Corrispettivi continueranno a essere corrisposti dal Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo due giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;
 - b. qualora la sospensione ecceda i due giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda 45 (quarantacinque) giorni comportando altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 30.
6. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
7. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, comma 6, in quanto compatibili.

26. VERIFICA DELLE ATTIVITÀ E PENALI RELATIVE ALLA FASE DI GESTIONE

1. Per il monitoraggio del livello dei Servizi sono calendarizzati incontri con periodicità annuale con il Concedente per la verifica dell'adeguatezza di tali livelli qualitativi nel corso del tempo, tenendo conto del progresso scientifico e tecnologico, al fine di apportare eventuali modifiche alle prestazioni in un'ottica evolutiva anche con riferimento a parametri quantitativi (ad es. connessi a mutamenti demografici o socio territoriali). Il monitoraggio dei Servizi sarà finalizzato alla verifica periodica (elenco esemplificativo e non esaustivo): della corretta gestione dell'Opera da parte del Concessionario; della regolare fruizione dei servizi dell'Opera da parte del Concessionario.
2. Il Concessionario, relativamente agli obblighi scaturenti dalla qualifica di Gestore, sarà soggetto alle seguenti penali in caso di inadempimento ai seguenti vincoli:

Oggetto del controllo	Descrizione	valore penale	
Servizi	Avvio dei Servizi	Ritardo nell'inizio dell'erogazione dei Servizi	250 €/giorno per ogni giorno di ritardo rispetto al "Verbale di Consegna dei Servizi e degli Impianti"
	Orari accensione/ spegnimento impianti	Mancato rispetto degli orari di accensione e spegnimento degli impianti di illuminazione pubblica	50 €/giorno per ogni quadro di alimentazione, per ogni ora o frazione di ora errata
	Tempo di sopralluogo per "Richieste di Emergenza", tra cui "Pronto intervento", "Intera cabina spenta", "Strada al buio"	Rispetto dei tempi di intervento	50 €/ora per ogni ora o frazione di ora di ritardo rispetto al tempo indicato nella tabella dell'articolo 23 del presente Contratto
	Tempo di sopralluogo per "Richieste di Urgenza", quali ad esempio "3 centri luminosi spenti"	Rispetto dei tempi di intervento	100 €/giorno per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo indicato nella tabella dell'articolo 23 del presente Contratto
	Tempo di sopralluogo per "Richieste di Nessuna Urgenza", quali ad esempio "Singolo centro luminoso spento"	Rispetto dei tempi di intervento	50 €/giorno per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo indicato nella tabella dell'articolo 23 del presente Contratto
	Tempo di intervento per interventi con codice: "Indifferibile"	Rispetto dei tempi di intervento	50 €/ora per ogni ora o frazione di ora di ritardo rispetto al tempo indicato nella tabella dell'articolo 23 del presente Contratto

	Tempo di intervento per interventi con codice: "Programmabile a breve termine"	Rispetto dei tempi di intervento	50 €/giorno per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo indicato nella tabella dell'articolo 23 del presente Contratto
	Tempo di intervento per interventi con codice: "Programmabile a medio termine" e "Programmabile a lungo termine"	Rispetto dei tempi di intervento	30 €/giorno per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo indicato nella tabella dell'articolo 23 del presente Contratto
Lavori	Fase di progettazione dei lavori	Rispetto della data di consegna al RUP del Progetto Esecutivo delle Opere	50 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall'articolo 12.1 del presente Contratto
	Avvio dei lavori	Ritardo rispetto alla data di avvio dei lavori	100 €/giorno per ogni giorno di ritardo rispetto al "Verbale di Consegna dei Lavori"
	Fase di esecuzione dei lavori	Ritardo rispetto alle date previste di esecuzione degli interventi previsti nel Progetto Esecutivo	0,3‰ (0,3 per mille) dell'importo dei lavori per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista nel cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo
	Qualità di materiali e prestazioni	Installazione di materiali, apparecchi ed apparecchiature con prestazioni inferiori a quelle previste dal Progetto Esecutivo pur se a norma e perfettamente funzionali	1.000 € per ogni tipologia di difformità dal Progetto Esecutivo determinante difetti e mancanze tali da rendere non collaudabile l'Opera ai sensi dell'art. 227 comma 1 del DPR 207/2010, oltre l'obbligo di sostituzione o di adeguamento di apparecchi e apparecchiature ai livelli previsti dal Progetto Esecutivo. La penalità è applicabile alle difformità e non alle singole apparecchiature, apparecchi, componenti o prestazioni difformi.

KPI Servizio di Illuminazione Pubblica	$T_a = \frac{N_m}{P.L.} < 0,9$	1% del valore della quota del canone annuo relativo al servizio Illuminazione Pubblica
	$IAS = 1 - \frac{RS}{I_T} < 0,95$	1% del valore della quota del canone annuo relativo al servizio Illuminazione Pubblica

3. Le penali verranno detratte a scemputo dell'importo del canone dovuto dal Concedente alla scadenza periodica di pagamento del Canone immediatamente successiva.
4. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui il Concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dal Concedente.
5. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni il Concedente procederà all'applicazione delle penali di cui al comma 2.

27. CANONE OMNICOMPENSIVO: COMPOSIZIONE, TERMINI DI PAGAMENTO E AGGIORNAMENTO

27.1. CANONE OMNICOMPENSIVO

1. Il corrispettivo dovuto dal Concedente al Concessionario è costituito dal canone a base di gara al netto dello sconto offerto dal Concessionario ed ammonta ad un valore annuo pari ad € 314.685,00 (trecentoquattordicimila seicentottantacinque virgola zero zero) oltre I.V.A. Al valore del corrispettivo ed agli importi derivanti dall'applicazione dei ribassi sopra indicati saranno applicati gli aggiornamenti ed i conguagli di cui ai successivi articoli.
2. La fatturazione del suddetto canone avverrà con cadenza trimestrale con importo costante e pari a un quarto del valore annuo. I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica relativa al periodo mensile di riferimento. I pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato indicato dal Concessionario. Eventuali variazioni delle imposte e delle accise saranno recepite attraverso il conguaglio trimestrale salvo diverso accordo tra le Parti.
3. Al termine di ogni trimestre il Concessionario procederà al calcolo del conguaglio trimestrale secondo le modalità descritte successivamente nel presente articolo. Tale importo, se positivo, sarà oggetto di specifica fattura di conguaglio da parte del Concessionario e dovrà essere corrisposto dal Concedente entro 30 giorni dalla

ricezione della suddetta fattura; se negativo, sarà compensato da parte del Concessionario a decorrere dalla prima scadenza di pagamento dovuta dal Concedente.

4. I pagamenti non potranno essere differiti o ridotti neanche in caso di contestazione. Nei casi di ritardato pagamento, il Concessionario applicherà il tasso di mora stabilito in misura pari al tasso BCE semestrale maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, fatta salva la risarcibilità del danno.

27.2. AGGIORNAMENTO DEL CANONE

1. Il canone sarà soggetto ad aggiornamenti trimestrali correlati alle possibili variazioni di seguito riportate:
 - a. variazioni dei parametri di servizio;
 - b. variazioni del costo dell'energia elettrica;
 - c. variazioni dei prezzi al consumo
 - d. Ai fini del calcolo del conguaglio trimestrale il canone viene pertanto suddiviso nelle seguenti componenti:

Canone = CSIP+ CM+ CAm

Come di seguito definiti e secondo la ripartizione percentuale indicata nel Piano Economico Finanziario Asseverato presentato a corredo dell'Offerta economica di Gara:

CSIP = [24]% componente del canone relativa all'impiego del vettore energetico per il Servizio Illuminazione Pubblica;

CM = [28]% componente del canone relativa all'attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria;

CAm = [48]% componente del canone relativa all'ammortamento degli investimenti sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere.

Di seguito sono descritte le formule di aggiornamento delle componenti del Canone correlate alle possibili variazioni sopra indicate, precisando che la componente CAm non sarà soggetta ad alcun aggiornamento per l'intera durata della Concessione.

2. Il canone sarà soggetto ad un primo aggiornamento alla data di avvio del servizio secondo quanto descritto ai successivi articoli.

27.2.1. VARIAZIONE DEI PARAMETRI DI SERVIZIO

Per variazione dei parametri di servizio si intende il verificarsi degli eventi descritti nei successivi punti da 1. a 3.

1. Variazione della potenza installata a seguito della variazione del numero di centri luminosi di illuminazione pubblica all'interno del Perimetro di Servizio espresse a mezzo del coefficiente VPI ai fini dell'aggiornamento della componente CSIP:
$$VPI = \frac{PI_{N-1} + \Delta PI_N}{PI_{N-1}}$$

Nella quale:

Δ PIN indica la variazione di potenza complessiva dell'impianto di illuminazione pubblica così come rilevata attraverso il sistema di monitoraggio al trimestre N a seguito della variazione dei centri luminosi eventualmente pesata in ragione della decorrenza dell'inserimento dei suddetti punti luce nel corso del trimestre N.

PIN-1 è la potenza complessiva dell'impianto di illuminazione pubblica al trimestre N-1.

2. OMISSIS

3. Variazioni, in aumento o diminuzione, del numero dei punti luce espresse a mezzo del coefficiente VM, ai fini dell'aggiornamento della componente CM:

$VM = VNPI$

Nella quale:

VNPI variazione del numero dei punti luce al trimestre N rispetto al trimestre N-1 come segue:

$$V_{NPI} = \frac{n^{\circ} \text{ punti luce}_N}{n^{\circ} \text{ punti luce}_{N-1}}$$

Eventualmente pesata in ragione della decorrenza dell'inserimento dei suddetti punti luce nel corso del trimestre N.

27.2.2. VARIAZIONE DEL COSTO DEI VETTORI ENERGETICI

Il canone sarà soggetto ad aggiornamenti trimestrali in funzione delle variazioni dei prezzi unitari medi di riferimento dei vettori energetici, delle imposte e di tutti gli altri oneri, tra il trimestre corrente (N) e il trimestre precedente (N-1), pubblicati dall'Autorità competente. L'aggiornamento avverrà attraverso i coefficienti di seguito specificati:

$$k_{ELIP} = \left(\frac{\text{EnergiaElettrica}_{IPN}}{\text{EnergiaElettrica}_{IPN-1}} \right)$$

per l'energia elettrica impiegata per l'illuminazione pubblica

dove:

EnergiaElettrica_{IPN}, EnergiaElettrica_{IPN-1}, indicano i valori medi riferiti al trimestre corrente (N) e al trimestre precedente (N-1) per illuminazione pubblica (IP).

Il prezzo dell'Energia Elettrica in riferimento al trimestre è considerato come segue:

Energia Elettrica_{IP} = PUN + ONERI + DISPACCIAMENTO + TRASPORTO + ACCISE

I relativi valori medi trimestrali saranno determinati come media ponderata trimestrale dei valori mensili di prezzo (PUN) pubblicati i dal Gestore del Mercato Elettrico sul sito

(<http://www.mercatoelettrico.org/It/Statistiche/ME/PrezzoMedioFasce.aspx>) pesati in funzione delle percentuali di prelievo mensili per fasce orarie, relativi all'area geografica di riferimento e aumentati delle perdite di rete standard valide per la bassa tensione attualmente fissate in misura del 10,2% secondo quanto previsto dalla Delibera AEEG n. 111/2006 e s.m.i., Analogamente saranno considerati i valori medi trimestrali relativi agli Oneri di Sistema, Dispacciamento, Trasporto ed Accise così come stabiliti, di volta in volta, dall'ARERA (www.autorita.energia.it).

Il primo aggiornamento decorrerà alla data di avvio del servizio ed avrà come riferimento il prezzo dell'energia per illuminazione pubblica di 180 €/MWh riferito all'anno 2020.

Il coefficiente del primo aggiornamento sarà così calcolato e applicato alla quota energia:

$$k_{ELIP_{avvio}} = \frac{\text{EnergiaElettrica}_{IP_{data\ avvio\ servizio}}}{180\text{€/MWh}}$$

Dove per Energia Elettrica_{IP_{data avvio servizio}} si intende il prezzo energia elettrica per illuminazione pubblica alla data di avvio del servizio determinato come PUN + ONERI + DISPACCIAMENTO + TRASPORTO + ACCISE.

Il coefficiente per l'aggiornamento successivo, relativamente al primo trimestre di concessione sarà così calcolato:

$$k_{ELIP1} = \frac{\text{EnergiaElettrica}_{IP1}}{\text{EnergiaElettrica}_{IP_{data\ avvio\ servizio}}}$$

Dove per Energia Elettrica_{IP1} si intende il prezzo medio ponderato dell'energia elettrica per illuminazione pubblica riferito al trimestre 1 di concessione e determinato come sopra riportato.

Per gli aggiornamenti successivi si applicherà il coefficiente k_{ELIP} determinato come sopra riportato e calcolato come rapporto tra il prezzo medio ponderato dell'energia elettrica per illuminazione pubblica (PUN + ONERI + DISPACCIAMENTO + TRASPORTO + ACCISE) del trimestre N rispetto al prezzo medio ponderato dell'energia elettrica del trimestre N-1.

27.2.3. ADEGUAMENTO AL TASSO DI INFLAZIONE

La componente del Canone relativa alle attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria sarà aggiornata trimestralmente, in funzione delle variazioni del costo dei beni di consumo, tra il trimestre corrente (N) e il trimestre precedente (N-1), secondo la seguente formula:

$$k_M = \left(\frac{IPCA_N}{IPCA_{N-1}} \right)$$

Dove:

K_M è l'indice di aggiornamento calcolato attraverso il rapporto tra il valore medio degli indici mensili ISTAT di revisione per i prezzi al consumo FOI senza tabacchi (IPCA) riferito al trimestre N e al trimestre N-1.

Il primo aggiornamento decorrerà alla data di avvio del servizio ed avrà come riferimento 102,33 ovvero l'indice ISTAT FOI mensile (indice generale senza tabacchi) riferito alla media

dell'anno 2020 come desumibile dalla tabella "Indici nazionali generali e coefficienti di raccordo tra basi diverse" pubblicata sul sito <https://www.istat.it/it/archivio/30440>. Il coefficiente verrà calcolato secondo la seguente formula:

$$k_{Mavvio} = \frac{IPCA \text{ data avvio servizio}}{102,33}$$

Il coefficiente per l'aggiornamento successivo, relativamente al primo trimestre di concessione sarà calcolato come:

$$k_{M1} = \left(\frac{IPCA_1}{IPCA \text{ data avvio servizio}} \right)$$

Dove per $IPCA_1$ si intende il valore medio degli indici mensili ISTAT di revisione per i prezzi al consumo FOI senza tabacchi (IPCA) riferito al trimestre 1 di concessione.

Per gli aggiornamenti successivi si applicherà il coefficiente k_M determinato come sopra riportato e calcolato come rapporto il valore medio degli indici mensili ISTAT di revisione per i prezzi al consumo FOI senza tabacchi (IPCA) riferito al trimestre N il valore medio degli indici mensili ISTAT di revisione per i prezzi al consumo FOI senza tabacchi (IPCA) riferito al trimestre N-1.

27.2.4. CONGUAGLIO TRIMESTRALE

Come precedente descritto, ai fini del calcolo del conguaglio trimestrale, il canone viene suddiviso nelle seguenti componenti:

$$\text{Canone} = CSIP + CM + CAm$$

All'avvio del servizio il canone verrà così aggiornato:

$$\text{Canone}_{\text{avvio servizio}} = (CSIP \times k_{ELIPavvio}) + (CM \times k_{Mavvio}) + CAm$$

Per ciascuna delle voci che compongono il canone omnicomprensivo trimestrale al trimestre N le variazioni di cui ai punti precedenti saranno calcolate con le seguenti formule:

$$C_{SIP N} = C_{SIP N-1} \cdot VPI \cdot (k_{ELIP})$$

$$C_{Mn} = C_{Mn-1} \cdot V_{NPI} \cdot k_M$$

Dove al trimestre 1 saranno da intendersi come k_{ELIP1} e k_{M1}

Il canone omnicomprensivo trimestrale sarà pertanto rivisto per il trimestre N, sulla base della seguente formula:

$$\text{Canone}_N = CSIP_N + CM_N + CAm + CA_{mi}$$

Dove:

CA_{mi} indica una eventuale componente del canone relativa all'ammortamento di eventuali ulteriori investimenti non previsti nel Progetto Esecutivo, ma realizzati nel periodo di validità della Concessione ai sensi dell'articolo 17.

Sulla base delle revisioni di cui agli articoli precedenti il Concessionario è tenuto a calcolare e notificare entro 2 mesi dal termine di ogni trimestre l'eventuale quota di conguaglio trimestrale da corrispondere o richiedere al Concedente. Tale conguaglio trimestrale è calcolato come:

$\text{Conguaglio trimestrale} = \text{CanoneN} - \text{CanoneN-1}$

Dove per il primo trimestre di concessione CanoneN-1 è da intendersi come il Canone calcolato al momento dell'avvio del servizio e CanoneN come il canone ricalcolato con riferimento alle variazioni sopra descritte del trimestre 1.

È fatto obbligo al Concessionario di aggiornare al termine di ogni trimestre N ogni parametro utilizzato per il calcolo delle variazioni di cui ai precedenti articoli.

28. CANONE E DECURTAZIONE AUTOMATICA

1. Il Concedente riconosce al Concessionario un Corrispettivo omnicomprendivo calcolato secondo quanto previsto all'articolo 27.
2. Il mancato raggiungimento per ciascun Indicatore di Disponibilità del Livello Obiettivo costituisce inadempimento del Concessionario e comporta, indipendentemente dalla prova del danno, la decurtazione del Corrispettivo come indicato nel Documento denominato "Meccanismo di rettifica del Corrispettivo".
3. Il Livello Minimo e/o Obiettivo per ciascun Indicatore di Disponibilità e la misura della decurtazione del Corrispettivo in caso di inadempimento sono stabiliti nel Documento denominato "Meccanismo di rettifica del Corrispettivo".
4. Qualora a seguito dell'inadempimento del Concessionario si renda necessario, previa comunicazione del Concedente, l'intervento sostitutivo di quest'ultimo, l'entità della decurtazione del Corrispettivo è maggiorata secondo quanto stabilito nel Documento denominato "Meccanismo di rettifica del Corrispettivo".
5. Il Concedente decurta gli importi del Corrispettivo alla scadenza di pagamento immediatamente successiva all'accertato inadempimento. Qualora la decurtazione ecceda l'ammontare del Corrispettivo di Disponibilità, il Concedente recupera la parte residua a valere sul successivo Corrispettivo. Qualora le predette compensazioni non risultino possibili in tutto o in parte, il Concedente si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all'articolo 31.
6. Il Concedente può sempre risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 35 in caso di mancato raggiungimento del Livello Obiettivo. In particolare, il Concedente può risolvere il Contratto qualora il mancato raggiungimento del predetto livello nell'erogazione dei Servizi di Disponibilità determini una decurtazione di ammontare superiore complessivamente al 90% del Corrispettivo annuale, al netto di IVA.

SEZIONE V – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

29. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Gli elementi indicati al punto 11 delle Premesse costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l'Equilibrio Economico Finanziario.
2. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti, se calcolabili, nel Piano Economico Finanziario valutati congiuntamente:
 - Tasso Interno di Rendimento (TIR) e Valore Attuale Netto (VAN) del Progetto pari rispettivamente a [4,92] % e [121.484,38] €;

30. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all'articolo 29 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:
 - a. l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'Opera e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributario;
 - b. il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all'articolo 6 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
 - c. i maggiori oneri derivanti dalle procedure di esproprio, diversi da quelli riconducibili al Concessionario ai sensi dell'articolo 16, commi 3 e 4;
 - d. i casi di sospensione di cui all'articolo 18, comma 5, e 25, comma 6, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase di Costruzione e i 90 giorni in Fase di Gestione;
 - e. le cause di Forza Maggiore ai sensi dell'articolo 11, comma 3;
 - f. le modifiche al Contratto di cui all'articolo 17, comma 8, lettera b).
2. Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio

del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
 - a. Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
 - b. Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
 - c. relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
 - d. schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.

4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.
5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall'avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 40. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 40, comma 2.
6. In ogni caso si specifica che all'interno di tutti i seguenti range di oscillazione non si attiverà la procedura di riequilibrio economico finanziario:
 - a. per valori del TIR di progetto compresi tra il WACC in diminuzione (quindi VAN di progetto pari a zero) e il $[\bullet]\%$ (in valore assoluto) in aumento.
 - b. per valori del TIR dell'azionista compresi tra il k_e in diminuzione (quindi VAN dell'azionista pari a zero) e il $[\bullet]\%$ (in valore assoluto) in aumento.
 - c. per valori del DSCR e del LLCR compresi rispettivamente tra 1 e $[\bullet]$ per il DSCR e tra 1 e $[\bullet]$ per il LLCR.

La procedura di riequilibrio si attiverà quando una variazione tra le precedenti sarà al di fuori del rispettivo range indicato.

SEZIONE VI – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI

31. CAUZIONI

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e del rimborso delle somme di cui all'articolo 19 eventualmente pagate in eccedenza, il Concessionario ha prestato, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del Codice, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice, a mezzo di polizza fideiussoria n. 2660953 rilasciata da Euler Hermes S.A. (N.V.) iscritta con il numero I.00099 nell'elenco ISVAP -ora IVASS- delle Imprese di Assicurazione comunitarie ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento - Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia con sede in via R. Matarazzo, 19 - 00139 Roma, di importo pari a euro 226.573,20 (duecentoventiseimila cinquecentosettantatre virgola venti), pari al 10% dell'importo totale del contratto ridotto del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 e ulteriormente del 20 % per il possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale UNI CEI ISO 14001.. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del "Concessionario", il Comune di Loano avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.
2. a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, il Concessionario ha prestato una cauzione a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 13 del D.Lgs. 50/16 di 8.461,65= (euro_ottomilaquattrocentosessantuno virgola sessantacinque), pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera. La fideiussione bancaria o assicurativa sarà svincolata a seguito di positivo collaudo di riconsegna degli impianti al termine della concessione. Tale cauzione è prestata con polizza n. 2660970 rilasciata da Euler Hermes S.A. (N.V.) iscritta con il numero I.00099 nell'elenco ISVAP -ora IVASS- delle Imprese di Assicurazione comunitarie ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento - Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia con sede in via R. Matarazzo, 19 - 00139 Roma
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del "Concessionario", il Comune di Loano avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.
3. Tale cauzione sarà svincolata nei termini di legge secondo quanto previsto dal comma 5 del citato art. 103 D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii e sarà restituita alla scadenza della Concessione in seguito alla verifica sullo stato degli interventi da entrambe le Parti.
4. Il Concessionario è tenuto ad integrare le suddette cauzioni ogniqualvolta esse vengano meno, in tutto o in parte.
5. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

32. POLIZZE ASSICURATIVE

Il Concessionario ha stipulato con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti per tutta la durata della Fase di Costruzione le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:

- a. polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, a copertura:
 - i. dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale dell'Opera e di altri manufatti e impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo complessivo pari a € 1.405.533,63 non inferiore al 100% (cento per cento) dell'importo dei lavori. La polizza è basata sulle specifiche caratteristiche delle opere e dovrà contenere condizioni di assicurazione tipicamente rinvenibili sul mercato per tale tipo di polizza;
 - ii. della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è pari a 1.500.000,00
- b. integrazione delle polizze di cui alle lettere precedenti in funzione di eventuali maggiori lavori da effettuare.
 1. La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto a), decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo [ovvero in alternativa del Certificato di Regolare Esecuzione] e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo Certificato.
 2. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del Codice e del paragrafo 4.1. delle Linee Guida ANAC n. 1, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria", una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e attività connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo dell'Opera con esito positivo. A tal fine, il Concessionario produce idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione europea. La polizza decorre dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo e deve avere un massimale non inferiore a euro 140.553,36 euro. La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo e del Progetto Definitivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza di cui al presente comma si applica anche in caso di Varianti in corso d'opera.
 3. Il Concessionario si impegna a consegnare copia dei certificati assicurativi relativi a tutte le polizze sottoscritte o fatte sottoscrivere tassativamente prima dell'inizio dei lavori.
 4. Il Concessionario ha stipulato, ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile, con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i, polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del Contratto, limitatamente alla Fase di Gestione, per un massimale di importo minimo pari a euro 5.000.000,00 per sinistro ed euro 5.000.000,00 per persona e per danni a cose, per tutta la durata della Concessione, (polizza. n. IT00024120LI rilasciata da XL Insurance Company SE - stipulata in data 18/01/2023 con validità dal 01/11/2022 al 31/10/2023)

5. . La somma assicurata deve essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze devono includere:
 - a. i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi;
 - b. tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;
 - c. le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell'Opera gestita dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine.
6. Il Concessionario deve altresì consegnare al Concedente:
 - a. almeno 10 giorni prima della data prevista per la Consegna lavori, copia delle polizze di cui articolo 103, comma 7, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione;

Il Concessionario consegna al Concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione, copia delle predette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l'attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del Codice, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.

7. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.
8. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
9. Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.
10. Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. In tal caso, il Concedente è autorizzato, previa comunicazione al Concessionario, a provvedere direttamente al pagamento dei premi scaduti deducendo i relativi importi dal Corrispettivo. Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso, contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.

11. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 35 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.
12. I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del Concessionario sul Concedente.

33. GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI

1. Il Concedente prende atto e accetta sin d'ora l'eventuale costituzione da parte del Concessionario in favore dei Finanziatori dell'Opera, del pegno sulle azioni del Concessionario e delle garanzie sui crediti che verranno a maturazione in forza del Contratto nei confronti del Concedente.
2. In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del Concedente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto e, con riferimento alla cessione dei, ovvero al pegno sui, crediti del Concessionario, lo stesso Concedente potrà opporre al cessionario/creditore pignoratizio tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base al Contratto.
3. Il Concedente si impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l'opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituite a favore dei Finanziatori, inclusi a mero titolo esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione dei, o del pegno sui, crediti derivanti dal Contratto.

SEZIONE VII- VICENDE DELLA CONCESSIONE

34. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'inadempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 8, comma 4, lettere b) ed e), da parte del Concessionario è causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.
2. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro 10 giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.

4. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario.

35. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 34 e 37, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all'obbligazione inadempita. Tale termine è sospeso nei casi di cui all'articolo 37, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a all'indirizzo di posta elettronica certificata enelsole@pec.enel.it del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:
 - a. superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per ritardi in Fase di Costruzione ai sensi dell'articolo 20, comma 5;
 - b. gravi vizi o difformità dell'Opera tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell'Opera o dell'erogazione dei Servizi;
 - c. perimento totale o parziale dell'Opera ovvero grave danneggiamento della stessa a causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi del Documento denominato "Capitolato di Gestione";
 - d. superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di decurtazione del Corrispettivo per l'indisponibilità dell'Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi ai sensi dell'articolo 28 e del Documento denominato "Meccanismo di rettifica del Corrispettivo";
 - e. mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 31 e 32;
 - f. violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
 - g. violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali;
 - h. grave violazione delle obbligazioni di cui all'articolo 8, comma 5;
 - i. perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice;
 - j. rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto.

3. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, escluso il Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell'articolo 19:
 - a. qualora l'Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:
 - i. i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell'Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinché l'Opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [; (iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
 - b. qualora l'Opera abbia superato la fase di Collaudo:
 - i. i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell'Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinché l'Opera sia ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e); (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 30 giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.
6. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire

esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

7. Con specifico riferimento ai Servizi Commerciali, il mancato rispetto da parte del Concessionario delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nel Documento denominato "Capitolato di Gestione" configura inadempimento del Contratto e attribuisce al Concedente la facoltà di risolvere parzialmente lo stesso con esclusivo riguardo ai Servizi Commerciali per i quali si è verificato l'inadempimento, secondo le modalità di cui al comma 1.

36. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

1. Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:
 - a. la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b. un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;
 - c. una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;
 - d. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 10.
2. Nei casi di cui al comma 1, si applica l'articolo 35, comma 3.

37. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

1. Qualora si verificano le condizioni di risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli 35 e 36, i Finanziatori, ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando un soggetto che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.
2. Qualora, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere. Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intende risolto di diritto.
3. Il Concedente provvede a formalizzare il rapporto concessorio con il soggetto designato dai Finanziatori a condizione che:

- a. il soggetto subentrante abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;
 - b. il soggetto subentrante si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i 90 giorni successivi alla formalizzazione del rapporto con il soggetto subentrante designato, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di competenza finalizzato a perfezionare il subentro.
4. Qualora i Finanziatori non individuino il soggetto subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora il soggetto subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine, le Parti redigono apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi con le conseguenze economiche stabilite all'articolo 35.
 5. Il Concedente invia a mezzo pec la comunicazione di cui all'articolo 35, comma 1, agli indirizzi di posta certificata dei Finanziatori indicati dal Concessionario. Nessuna responsabilità può essere imputata al Concedente in caso di erroneo o mancato invio della comunicazione.

38. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDEnte

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'ufficio Patrimonio del Comune di Loano all'indirizzo di posta elettronica certificata loano@peccomuneloano.it del Concedente e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. Qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del Servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria dell'Opera, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo non superiore a 12 mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell'articolo 176, comma 5-bis, del Codice. Resta inteso che l'adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo 176 comma 5-bis del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'Opera fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.

3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:
 - a. il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;
 - b. le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
 - c. un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'Opera abbia superato la fase di Collaudo del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione della Concessione.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 60 giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Le somme di cui al comma 3 corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

39. REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata enelsole@pec.enel.it del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori.
2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 38, commi 3, 4 e 5.
3. L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme di cui all'articolo 38, commi 3, 4 e 5, ai sensi dell'articolo 176, comma 6, del Codice. Resta, in ogni caso, applicabile l'articolo 176, comma 5-bis, del Codice.

40. RECESSO

1. Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto ai sensi dell'articolo 30, comma 5, la Parte interessata recede dal Contratto.
2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l'importo dovuto al Concessionario sulla base delle seguenti voci:
 - a. il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori;
 - b. le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

All'importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.

3. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2 e dovranno comprendere gli interessi legali decorrenti dalla data del predetto verbale. L'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.
4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria dell'Opera alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice.
5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione l'Opera in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

41. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

1. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, delle Opere e

relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario delle predette Opere, relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.

2. In caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero due anni prima della naturale scadenza del medesimo, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo delle Opere e dei beni di cui al comma 1 e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo l'individuazione dei predetti interventi [di manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento ed esecuzione dei lavori], che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese. A tal fine, per far fronte alla rilevata necessità dei predetti interventi, il Concessionario dà evidenza al Concedente della costituzione di una riserva mediante l'accantonamento di una parte del Corrispettivo a copertura dell'importo degli interventi da effettuare, entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività di verifica ovvero dalla perizia. La mancata costituzione della riserva e/o la mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal Concedente all'esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del Concessionario.
3. Il Concedente si impegna ad avviare almeno due anni prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.
4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.
5. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

42. RIFINANZIAMENTO

1. Qualora il Concessionario intenda concludere un nuovo Contratto di Finanziamento, anche per estinguere, totalmente o parzialmente il Contratto di Finanziamento, dovrà darne comunicazione scritta al Concedente, fornendogli le necessarie informazioni circa i tempi, i costi, le condizioni del nuovo finanziamento.
2. Qualora per effetto del nuovo finanziamento: a) si verifica un incremento delle obbligazioni e responsabilità del Concedente; e/o b) il quadro delle garanzie esistenti a favore del Concedente risulti diminuito; e/o c) il Concedente risulti soggetto a impegni aggiuntivi, il nuovo finanziamento non può essere stipulato senza la previa approvazione del Concedente.
3. Qualora il rifinanziamento comporti dei benefici per il Concessionario, verificati attraverso l'inserimento delle opportune modifiche nel Piano Economico Finanziario

contrattuale, detti benefici saranno condivisi con il Concedente in misura pari a un massimo del 33%.

4. Le Parti concordano le seguenti modalità di pagamento a favore del Concedente dei benefici frutto della condivisione predetta: proporzionale riduzione del Corrispettivo.

43. MONITORAGGIO

1. Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inerente al rispetto degli obblighi contrattuali e alla ripartizione dei rischi secondo quanto previsto dal presente Contratto e rappresentato nell'allegata matrice dei rischi, il Concessionario è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui all'articolo 8, comma 4, lettera m), e comma 6.

44. CONFORMITÀ DELL'INTERVENTO

1. Il Concedente dichiara la piena conformità urbanistica, edilizia ed ambientale del progetto di fattibilità tecnico – economica approvato con deliberazione della Giunta n. 50 del 19.05.2022.

45. SUBCONCESSIONE

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal Concedente, al Concessionario è data facoltà di sub-concedere porzioni dell'Opera nel rispetto dei limiti posti dal progetto gestionale presentato in sede di offerta, salvo modifiche espressamente autorizzate dal Concedente.

46. PROPRIETÀ DELL'OPERA

1. Il Concedente mantiene la proprietà degli impianti oggetto della Concessione esistenti al momento della stipula del presente Contratto ed acquisisce la proprietà delle Opere realizzate dal Concessionario ai sensi del Progetto Esecutivo a decorrere dalla data del Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione. Il Concedente acquisisce la proprietà di tutte le ulteriori Opere, eventualmente realizzate dal Concessionario a propria cura e spese. La proprietà di tali Opere decorre dalla data della Comunicazione di Ultimazione dei Lavori inviata dal Concessionario al Concedente.

47. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Concedente, titolare del trattamento dei dati personali, ex art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679, informa il Concessionario che i dati/informazioni ad esso relativi verranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza di cui alla citata normativa ed esclusivamente per le finalità attinenti all'esecuzione del presente affidamento ed all'assolvimento dei relativi obblighi di legge mediante strumenti, elettronici e cartacei, idonei a garantire la riservatezza. Il conferimento dei dati suddetti è pertanto necessario ed il relativo trattamento non richiede l'acquisizione del consenso. L'eventuale mancata/inesatta/incompleta comunicazione dei dati potrebbe impedire al Concedente l'adempimento dei propri obblighi contrattuali. I dati sono trattati ad opera del personale del Concedente e di eventuali terzi esterni alla medesima, appositamente designati

responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nei casi in cui, per l'adempimento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, fosse necessario trattare informazioni e dati personali di terzi dal Concessionario comunicati al Concedente, il Concessionario medesimo garantisce che tale comunicazione avverrà nel pieno e totale rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, impegnandosi ad acquisire, laddove necessario, il valido consenso degli interessati anche a beneficio del Concedente.

Il Concessionario assume la qualifica di titolare autonomo del trattamento dei dati personali relativi al personale del Concedente, ai consulenti/collaboratori per essa operanti e ad ogni altro possibile soggetto terzo di cui il Concessionario medesimo sia venuto a conoscenza nell'esecuzione del presente incarico. In tale ambito, il Concessionario si impegna al rispetto dei principi e degli obblighi di cui al citato Regolamento (UE) 2016/679 e di cui al D.Lgs. 196/2003 e ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria a garantire la riservatezza dei dati suddetti ed il loro trattamento secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza.

Tutti i documenti predisposti dal Concessionario ai fini della presente Concessione sono e rimangono di proprietà dello stesso. Il Concedente s'impegna ad utilizzarli solo ed esclusivamente nei rapporti con il Concessionario ed a non divulgarli, né a portarli a conoscenza di terzi, qualora non diversamente previsto dalla normativa vigente.

48. SPESE CONTRATTUALI, DI REGISTRO E ACCESSORIE

1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese di bollo e di registro e comunque, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le imposte, le tasse e i diritti di segreteria inerenti e conseguenti al perfezionamento, alla stipulazione e alla registrazione della Convenzione.

Tutti gli importi esplicitati nella presente Convenzione e nei suoi Allegati sono da intendersi IVA esclusa, salvo quando altrimenti indicato.

49. POTERI DI RAPPRESENTANZA

1. La presente Convenzione potrà essere modificata soltanto con atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti. Pertanto, qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita abrogazione dei patti corrispondenti.

50. MODALITÀ DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA, CONTENZIOSO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per la definizione delle controversie insorte eventualmente fra le Parti si applica, se ricorrono i presupposti, la procedura di accordo bonario, ai sensi degli artt. 205 e 206 del Codice degli Appalti.

Qualora la procedura di accordo bonario non abbia avuto esito positivo e negli altri casi in cui si verificano controversie, è esclusa la competenza arbitrale ed è pertanto competente il Foro di Savona.

51. COMUNICAZIONI

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.
2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
 - a. per il Concedente: loano@peccomuneloano.it ;
 - b. per il Concessionario: enelsole@pec.enel.it.
- f. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

52. RINVIO AL CODICE CIVILE E AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto nel Contratto e nella documentazione di Gara si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, le norme contenute nel Codice Civile e nel Codice degli Appalti, nonché le norme vigenti in materia di documenti informatici ed ogni altra norma di regolazione dei negozi giuridici in materia di assunzioni, tutela dei lavoratori, assistenza sociale, assicurazione e prevenzione degli infortuni dei lavoratori, di trattamento economico e normativo della mano d'opera, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro nonché in materia di prevenzione mafiosa e di impiantistica.

Rep. n. 117

Io sottoscritta Dott.ssa Rosetta Barbuscia Segretario Generale del Comune di Loano

Attesto e certifico

che la Sig.ra Gargiulo Marta è nato a Savona, il 02/10/1968 ed è residente in Finale Ligure (SV) in Via del Sagittario n. 4/9 ; carta di identità n. CA88775CO rilasciata in data 02/11//2018 dal Comune di Finale Ligure (SV);

il Sig. Daviddi Mario è nato a Siena (SI), il 01/03/1974 ed è residente in Milano (MI) Via Giovanni Antonio Plana n. 10 (MI), Via carta di identità n. CA88585AK rilasciata in data 12/10/2017 dal Comune di Milano(MI)

nelle loro prefate qualità, delle cui identità personali sono io Segretario Generale certo, consci delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni mendaci, hanno reso e sottoscritto con firma digitale ed elettronica il presente atto pubblico, che non è in contrasto con l'ordinamento giuridico, su ciascun file componente il documento informatico che consta di numero 59 (cinquantanove) facciate e fin qui della sessantesima pagina a video:

GARGIULO Marta, codice fiscale: GRGMRT68R42I480W - Certificatore firma digitale: Info Camere Qualified Elettronic Signature CA Info Camere S.C.p.A. - Validità firma digitale: dal 30/09/2021 al 30/09/2024 Numero Certificato: 0BEC9A

DAVIDDI Mario , codice fiscale DVD MRA 74C01 I726T - Certificatore firma digitale:InfoCert Qualified Elettronic Signature CA3 Validità firma digitale fino al 10/09/2023: Numero identificativo 2020506267244

IL SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Rosetta BARBUSCIA - Codice fiscale:

BRBRTT59D62F231Q - Certificatore firma digitale: Infocert S.p.A. - Validità firma digitale:
dal 20/09/2019 al 05/09/2022 - Firma digitale n. 26CE747.